

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "Sotto il Castello"

L'anno 2022, il giorno 6 del mese di Settembre, alle ore 19:00, in una riunione sociale, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **Sotto il Castello**, via Google Meet. Sono presenti: Giulia Viggiani, Monica Viggiani, Antonella Viggiani, Federico Camboni, Rossella Oddone, Antonio Oddone, Doriana Laurenzana, Emidia Tricarico, Carmela Rago, Lucia Laurenzana, Lucia Saganeiti, Giovanna Cuoco. Conferiscono delega: Francesco Guarino, Francesco Laurenzana, Antonella Miucci, Irene Settembrino, Giusy Saitta, Domenico Gianturco, Andrea Di Lascio, Fausto Langerame, Maria Antonietta Maggio. I/le soci/e presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Giulia Viggiani, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Monica Viggiani quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

La Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. La Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)**, in relazione alle richieste di chiarimenti e integrazioni da parte dell'Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati RUNTS

Prende la parola la Presidente la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Ufficio per il controllo, informa i soci di aver provveduto a chiedere consulenza al CSV Basilicata e di aver avuto uno scambio di mail e di contatti telefonici con la funzionaria dell'Ufficio, dott.ssa Collalti, la quale ha confermato la bontà delle modifiche apportate.

Data lettura del vecchio statuto e di quello nuovo, si passa alla votazione e l'Assemblea all'unanimità vota l'approvazione delle modifiche.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega la Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto e a provvedere a quanto richiesto dall'Ente di controllo, tramite il Portale Runts. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

La Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA		
Reg. al N. <u>1292</u>	Registro € <u>200,00</u>	Liquidate imposte
Scie. <u>3</u> - A. Privati	Bollo " <u>/</u>	per € <u>200,00</u>
Il Rich. _____	Sanzione " <u>/</u>	<u>CONTRATTO</u>
Li <u>12 SET 2022</u> s.	" Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza	IL FUNZIONARIO DELEGATO

LARGO MAGGIORE 2 - 85050 TITO (PZ) (PAC)
CF 96077600763

infosottoilcastello@gmail.com

+393474447607

sottoilcastelloTito

@sottoilcastello

@SottoCastello

Statuto
Sotto il Castello
Associazione Promozione Sociale

Art. 1 Costituzione sede e durata

È costituita, ai sensi del codice civile e del D.Lgs 3/7/2017 n°117 (di seguito Codice del Terzo Settore) l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Sotto il Castello. Associazione di Promozione Sociale", in sigla Sotto il Castello APS, di seguito Associazione. **Si prevede l'integrazione della denominazione e si consente l'utilizzo di siffatto acronimo o della locuzione per intero negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).** La sede legale è in Largo Maggiore 2, 85050 Tito (Pz) con durata illimitata. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. A mezzo di specifica delibera del **Consiglio Direttivo** possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'associazione opera principalmente in Basilicata ma può operare altrove, in collaborazione con altre realtà pubbliche, private e del Terzo Settore che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

Art. 2 Scopi

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Nello specifico, l'Associazione persegue il bene comune, l'elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, l'accessibilità della cultura, operando con tutte le fasce d'età e di provenienza socio-culturale, ad es. bambine/i, ragazze/i, migranti, anziane/i, fasce della popolazione solitamente escluse dai circuiti culturali, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, quali, a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 3/7/2017, n.117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni attraverso cui esplicitare le attività di interesse generale che si concretizzano in:

- Realizzazione di attività di carattere educativo e pedagogico
- Realizzazione di workshop e attività didattiche
- Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio
- Istituzione di centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero
- Promozione e gestione di mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali, istituzione e/o gestione di centri di documentazione, archivi, banche-dati, biblioteche
- Promozione di iniziative e progetti volti alla completa accessibilità delle esperienze culturali
- Promozione della lettura e dei libri
- Performance, reading, installazioni pubbliche
- Realizzazione di podcast
- Organizzazione di eventi divulgativi e di sensibilizzazione e rivolti alla cittadinanza
- Organizzazione di laboratori con strumenti di educazione non formale
- Collaborazione con altre realtà pubbliche, private e del Terzo Settore che abbiano fini in armonia con quelli

dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere a norma dell'art 6 CTS attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti Ministeriali esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo. È possibile avvalersi di personale retribuito, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art 6 del CTS - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate potranno essere svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. **Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, persone pronte a impegnarsi per concorrere al progresso della società, che riconoscono il carattere inclusivo e sociale della cultura e che agiscano attivamente a tutela dei diritti delle persone.** Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di associati ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, **o, in alternativa, di altro soggetto titolare di altra forma di tutela sul minore.** In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale **o, in alternativa, di altro soggetto titolare di altra forma di tutela sul minore.**

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Le persone associate hanno il diritto di:

- votare in Assemblea se iscritte da almeno 3 mesi nel Libro degli associati;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Le persone associate hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare le delibere degli organi sociali, di partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito e di non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, entro 30 giorni da tale comunicazione, mediante lettera raccomandata inviata al/la presidente dell'associazione e potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera assembleare ex art 24 c.c. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato e avrà effetto immediato, nei tempi necessari alla convocazione del CD e alla formalizzazione del recesso. Al recesso del socio deve seguire la cancellazione dal libro dei soci. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 Organi

Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il/la Presidente e - **al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge** - gli Organi di Controllo e il Revisore dei Conti.

Art. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. In caso di socio minorenne, il diritto di voto verrà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale **o, in alternativa, di altro soggetto titolare di altra forma di tutela sul minore**. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per il tramite di ausili telematici (e-mail, sms, whatsapp), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e la data di seconda convocazione, **da tenersi con un intervallo minimo di 5 giorni rispetto alla prima**, e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, skype o analoghi) a condizione che sia consentito al/la presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito a chi verbalizza di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ove previsto. È altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca le componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea è valida anche in caso di videoconferenza. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, nominate/i dall'Assemblea per una durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il/la presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri. È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail e via SMS, whatsapp, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. L'adunanza è presieduta dal/la presidente o, in sua assenza, dal/la vicepresidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o altro luogo indicato nella convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, skype o analoghi) a condizione che sia consentito al/la presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito a chi verbalizza di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione dei soci e nel caso motivarne il rigetto;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi a volontari e associati per le spese sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da

parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Il/la nuovo/a consigliere rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. In caso di decadenza/dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo la sostituzione da parte dell'assemblea avviene comunque tra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere retribuiti salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 34 CTS).

Art. 9 Presidente

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il/la Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La durata della carica è di 3 anni, con la possibilità di rinnovo per 3 mandati. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del/la nuovo/a Presidente. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art 30 CTS e ss modifiche. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui uno dei componenti sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 Revisore dei Conti

Al ricorrere delle condizioni e dei requisiti di cui all'art 31 CTS e ss modifiche, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 Risorse Economiche e Beni

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di

natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 13 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 Bilancio

Al sensi degli artt. 13 e 87 del CTS, l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e, ove ricorrano i presupposti, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio sarà redatto nel rispetto della modulistica e delle indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali di cui al co.3 art.13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 16 Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendone richiesta cartacea o telematica al Consiglio Direttivo e spiegandone le motivazioni. **Il Consiglio Direttivo provvederà a soddisfare la richiesta entro 10 gg dalla stessa.**

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei

limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 Norma Transitoria

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE Giulia Viggiani

Giulia Viggiani

SEGRETARIO Antonio Oddone

Antonio Oddone

MEMBRO Lucia Laurenzana

Lucia Laurenzana

TESORIERE Rossella Oddone

Rossella Oddone

MEMBRO Monica Viggiani

Monica Viggiani